4761/2022



In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torre Annunziata

Sezione civile

Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa civile iscritta al n. 4761/2022 del ruolo generale dei procedimenti civili

Parte_1 , in persona del proprio legale rappr. *pro tempore*, **r**appr. e difeso dall'avv. *Avvoc_1*

tra

appellante

е

rapp. e difeso dall'avv. Avvo_2

appellato

Svolgimento del giudizio e motivi della decisione

	Parte	_2	, titolare d	li plurimi	contrat	to di 1	finanziame	nto stipul	ati in dat	а
D	Pata_1	(contra	itto n.	Num_1	, (estint	o anticipa	tamente	in data	[]
	Data_2) no	nché in dat	:a	Data_3		(contratto	n.	Num_2	
e n.	Λ	lum_3) con		Contropar	te_1		impugna	la sente	nza

4244/2022 emessa in data Data_4 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata per aver negato il rimborso di € 4,432,07 equivalenti ai costi sostenuti dall'appellante (annoverato tra quelli cd up – front, ovvero sostenuti all'atto della concessione del finanziamento e costituiti dalle spese di istruttoria della pratica) e reclamati, pro quota, in fase di estinzione anticipata del finanziamento concesso da [...] per violazione dell'art. 125 sexies TUB come riformulato a seguito Controparte_1 del Decreto - legislativo 141/2010 di recepimento della Direttiva 2008/48 (come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la nota sentenza cd "Lexitor"). nel costituirsi, propone "appello incidentale" (in realtà riproponendo le eccezioni non scrutinata dal giudice di prime cure) avverso la sentenza inficiata da omessa pronuncia del giudice di prime cure circa l'inammissibilità dell'atto di citazione per "difetto di sottoscrizione" dell'atto introduttivo, atteso il "contrasto con la regola di cui all'art. 23 co. 21 del D. Lgs. n. 82/2005.", l'improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria laddove, nel merito, la rilevata prescrizione del credito restitutorio (contratto di finanziamento del 2005) nonché l'avvenuta transazione intervenuta con l'istituto di credito in relazione ai contratti di finanziamento posti in

All'udienza del Data_5, il Tribunale si riserva per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

L'appello è inammissibilità nonché, nel merito, infondato.

essere nel 2008.

In rito, circa l'improcedibilità della domanda, va premesso come siano sottoposte alla procedura di mediazione obbligatoria (il procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale) ex art. 5 decreto - legislativo

Data_6

n.

28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge Data_7 , n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" le controversie (inter alia) in materia di "contratti bancari", di cui non è fornita una definizione limitandosi tanto il codice civile (artt. 1834 cc e ss) quanto il dettarne la disciplina applicabile. La nozione può essere, tuttavia, ricavata dalla combinazione di indici e soggettivi e oggettivi costituendo il contratto bancario espressione tipica dell'oggetto sociale dell'impresa bancaria che si sostanzia, come noto, nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché ogni altra attività finanziaria oltre che quelle connesse o strumentali che solo la banca può porre in essere in via esclusiva (allorché esercitate su base professionale) stante la riserva di legge (art. 10 TUB), ivi compresi i contratti di finanziamento personali come nel caso in esame. Vero è che il giudice di prime cure ha omesso del tutto di pronunciarsi in merito ma, tuttavia, il vizio motivazionale non possa tradursi nella regressione del giudizio (applicando rigorosamente il requisito della procedibilità della domanda) atteso che il già lungo tempo trascorso dall'introduzione del giudizio di primo grado e la modesta entità economica dell'oggetto del contendere hanno già di fatto reso evanescente il ricorso alla mediazione obbligatorio (svuotandone il contenuto precettivo) come strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie in termini più rapidi e soddisfacenti rispetto alla risposta tipicamente giurisdizionale (stante l'auspicio legislativo di deflazionare la giustizia in presenza di un significativo numero di controversie) rispetto alla cui ratio, diversamente argomentando, la remissione del presente giudizio di gravame innanzi il mediatore si porrebbe in rapporto antitetico. Per cui il rilievo è infondato.

L'atto di appello è, tuttavia, infondato in ogni sua altra parte.

Controparte_1 parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, si duole del mancato esame di talune eccezioni (prescrizione del diritto ed intervenuta transazione) sollevate e non esaminate nel giudizio di primo grado. In fase di gravame, la medesima ha correttamente riproposto le eccezioni estintive del diritto di credito asseritamente vantato da , senza riproporre alcuna domanda di Parte_1 impugnazione incidentale ma limitandosi alle mera riproposizione delle doglianze: sul punto, è appena il caso di richiamare (come già correttamente eseguito da parte appellata) il principio di diritto secondo cui la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente, perché disattese o ritenute assorbite, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 346 cpc, la riproposizione di tali eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (ex plurimis, Cass. 2007/13082, Cass. Cass. 2007/8854 nonchè Cass. 2004/18169).

giudizio innanzi il Giudice di Pace mediante la notifica (mediante pec) ed il deposito dell'atto introduttivo (munito di procura alle liti) in via telematica, privo della dichiarazione di conformità agli originali, con conseguente nullità dell'atto di citazione (non munito della sottoscrizione) e del rapporto processuale ivi instaurato, per cui, effettivamente, ricorre l'affermazione nel diritto vivente secondo cui, per la notifica di atti con sottoscrizione digitale nell'ambito di un processo per il quale non sono ancora operative le regole del processo civile telematico (processo dinanzi al giudice di Pace) ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata (come parrebbe nel caso in esame), per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia

	an aaicnza ai	discussione	e o all'addila	iiza iii CaiiiEid	a di consigl	10,				
asseverazione c	onformità che	deve essere	sottoscritta ir	n maniera anal	ogica (Cass.	[
Data_8 n	. 4633 ma ancl	he Cass.	Data_9	n. 20575 sed	condo cui " <i>l</i>	Ve				
procedimenti di	nnanzi al Giudi	ice di Pace n	on è consenti	to il deposito d	degli atti in i	via				
telematica, né a	mezzo PEC né	tramite l'in	vio di una racc	comandata onl	ine al server	d				
Org_1	dei documenti	i digitali, n	on essendo d	incora interve	nuta appos	ita				
normativa minis	teriale disciplii	nante tali pr	ofili, ma esclu	sivamente in f	orma cartac	ea				
(analogica) dei quali il difensore, in virtù dei poteri ad esso conferiti ai sensi degli artt										
6 e 9, commi 1-bis, e 1-ter della l. 53/1994, abbia attestato la conformità")										
Nel merito della	vicenda, rigua	rdo le eccezi	oni prelimina	re di merito, si	osservi quar	ito				
segue.										
Si è già fatto c	enno al contra	atto di finar	nziamento sti _l	oulato in data	Data_1					
(contratto n.	Num_1	. estinto ar	nticipatament	e in data	Data_2)				
(contracto in	11um_1	,	recipatament	c iii data						
per cui	Controparte_1		_	eccezione di p	rescrizione (del				
	Controparte_1		ha sollevato	eccezione di p						
per cui	Controparte_1	l rimborso,	ha sollevato pro quota, re	eccezione di p clamato nel gi	udizio tanto	di				
per cui diritto al rimbo	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado,	l rimborso, costituisce	ha sollevato pro quota, re un ordinario	eccezione di p clamato nel gio diritto di credi	udizio tanto to soggetto	di al				
per cui diritto al rimboi primo che di se	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado, enti ordinario) d	l rimborso, costituisce di prescrizio	ha sollevato pro quota, re un ordinario ne di 10 anni (eccezione di p clamato nel gio diritto di credi art. 2946 cc) co	udizio tanto to soggetto on decorren	di al za,				
per cui diritto al rimboi primo che di se termine (parime	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado, enti ordinario) d momento di n	I rimborso, costituisce di prescrizio naturazione	ha sollevato pro quota, require un ordinario ne di 10 anni (eccezione di p clamato nel gio diritto di credi art. 2946 cc) co	udizio tanto to soggetto on decorren: 8 (anno in o	di al za, cui				
per cui diritto al rimbor primo che di se termine (parime	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado, enti ordinario) d momento di n poteva ri	I rimborso, costituisce di prescrizio naturazione vendicare il	ha sollevato pro quota, require un ordinario ne di 10 anni (eccezione di p clamato nel gio diritto di credi art. 2946 cc) co vvero dal 2008	udizio tanto to soggetto on decorren: 8 (anno in o	di al za, cui				
per cui diritto al rimbor primo che di se termine (parime fisiologica, dal i	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado, enti ordinario) d momento di n poteva ri	I rimborso, costituisce di prescrizio naturazione vendicare il	ha sollevato pro quota, require un ordinario ne di 10 anni (eccezione di p clamato nel gio diritto di credi art. 2946 cc) co vvero dal 2008	udizio tanto to soggetto on decorren: 8 (anno in o	di al za, cui				
per cui diritto al rimbor primo che di se termine (parime fisiologica, dal i	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado, enti ordinario) d momento di n poteva ri ertanto, estino	I rimborso, costituisce di prescrizio naturazione vendicare il	ha sollevato pro quota, re- un ordinario ne di 10 anni (del diritto o diritto). Il dir	eccezione di p clamato nel gio diritto di credi art. 2946 cc) co vvero dal 2008	udizio tanto to soggetto on decorren: 8 (anno in o	di al za, cui				
per cui diritto al rimbor primo che di se termine (parime fisiologica, dal i Parte_1 rapporto, si è, p	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado, enti ordinario) d momento di n poteva ri ertanto, estino	I rimborso, costituisce di prescrizio naturazione vendicare il	ha sollevato pro quota, re- un ordinario ne di 10 anni (del diritto o diritto). Il dir	eccezione di p clamato nel gio diritto di credi art. 2946 cc) co vvero dal 2008 ritto al rimbors	udizio tanto to soggetto on decorren 8 (anno in o so, per ques (contra	di al za, cui				
per cui diritto al rimbor primo che di se termine (parime fisiologica, dal i Parte_1 rapporto, si è, p Per l'altro contre	Controparte_1 rso. Il diritto al econdo grado, enti ordinario) d momento di n poteva ri ertanto, estino atto di finanzia e n.	I rimborso, costituisce di prescrizio naturazione vendicare il o. mento, stip	ha sollevato pro quota, recun ordinario ne di 10 anni (del diritto ordinarito). Il diritto). Il diritto ulato in data),	eccezione di poste di poste di poste di credi di credi art. 2946 cc) convero dal 2008 di citto al rimbors data_3 Controparte_	udizio tanto to soggetto on decorren 8 (anno in o so, per ques (contra	di al za, cui sto				

nell'accettare la proposta transattiva, dichiarava che "che all'esito dell'incasso della suddetta somma non avrà null'altro a pretendere nei Vostri confronti in merito alle posizioni contrattuali di cui all'oggetto.". Sul punto, è appena il caso di rilevare come quando, nel comporre un rapporto litigioso, le parti non arrivino alla conclusione di un nuovo contratto, bensì si limitino ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti ponendo in essere un accordo "alternativo" a quello originario, si delinea accordo transattivo a saldo stralcio che un non costituisce propriamente una transazione novativa, poiché in esso le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento del rapporto preesistente, bensì una transazione semplice (e non novativa) di talché di tale accordo deriva che l'accordo originario può rivivere solo qualora venga meno l'accordo transattivo che si affianca e modifica l'originario (e ciò al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario): accordo transattivo, nel caso in esame, giammai caducato o in altro modo contestato costituendo tale inerzia fatto preclusivo di ogni altra pretesa avente fondamento del rapporto sottostante.

Le spese di lite, tenuto conto della soglia di valore fino a € 5,2mila di cui alla tabella 12 "Giudizi innanzi la Corte d'Appello" DM 55/2014, sono liquidate in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase decisoria) nella misura media pari a € 1.830,00, oltre oneri accessori.

P.Q.M.

pronunciando sull'appello proposto, così dispone:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, condanna Parte_1 , appellante, al pagamento delle spese di lite in favore della controparte e liquidate, per

compenso professionale, nella misura pari a € 1.830,00, oltre voci accessorie.

Torre Annunziata, Data_11

Il giudice

dott. Amleto Pisapia